



# Come avere, dalla banca, la copia del contratto e gli estratti conto

*Anche se il correntista ha fatto causa alla propria banca quest'ultima è tenuta a dargli copia della documentazione da questi richiesta per difendersi.*

«In guerra e in amore tutto è concesso», ma non quando i rapporti sono tra istituto di credito e correntista. Per cui, se il cliente chiede alla banca una copia del contratto o degli estratti conto, la banca deve rispondere e fornirgli tutta la documentazione, anche se tra i due è in corso una causa. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza **[1]**.

In verità, a prevedere il diritto del cliente di **avere la copia della documentazione bancaria** e, in particolare, degli estratti conto, è già la legge. Il testo unico bancario **[2]** stabilisce infatti che «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno

diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Sulla base di tale norma, anche la giurisprudenza ha ritenuto che sia diritto assoluto del correntista, anche in corso di causa, di pretendere dalla banca di fornire - non oltre 90 giorni dalla richiesta - la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, e quindi il contratto e gli estratti conto.

In caso, poi, di un **conto corrente cointestato**, ognuno dei due cointestatari ha diritto di ricevere copia della documentazione e, quindi, anche degli assegni bancari emessi dall'altro senza che sia necessario acquisire il consenso dell'altro cointestatario o del beneficiario, essendo l'obbligo di consegna previsto direttamente dalla legge. L'interesse del cointestatario ad avere comunicazione completa della documentazione deve ritenersi in re ipsa poiché ogni operazione compiuta da un correntista influisce sui diritti che spettano solidalmente ai contitolari sul saldo del conto.

Circa le modalità per **avere, dalla banca, la copia del contratto e gli estratti conto**, in verità non vi sono forme particolari ma è sempre meglio che di essa vi sia traccia per poter - se del caso successivamente - contestare all'Istituto di credito l'inerzia alla richiesta. E quindi è possibile inoltrare la domanda con raccomandata o con posta elettronica certificata o con lettera consegnata a mano e controfirmata a chi abbia il potere di riceverla (il direttore preferibilmente).

Se la banca non risponde nel termine di 90 giorni si può presentare un ricorso in via d'urgenza al tribunale che condannerà l'istituto di credito e fornire la documentazione richiesta.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha fornito un nuovo chiarimento, assumendo una posizione ancor più garantista a favore del cliente. Se in precedenza la giurisprudenza riteneva che la **richiesta della documentazione**

**bancaria** (e quindi della copia del contratto e degli estratti conto) poteva essere fatta anche in corso di causa sempre che il correntista si fosse attivato prima dell'inizio della stessa, dimostrandosi così diligente nel cercare le prove a proprio favore da utilizzare nel giudizio, oggi invece questa condizione non viene più richiesta.

Oggi quindi il giudice può emettere, nei confronti della banca, un ordine di esibizione dei documenti anche durante la causa avente oggetto la contestazione, da parte del correntista, delle somme indebitamente richieste dalla banca, benché prima del giudizio non sia mai stata fatta richiesta alla medesima banca.